

Processo tributario telematico

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cissello A. - Monteleone C.

L'art. 16 co. 5 del DL 119/2018 ha reso obbligatorio il processo tributario telematico per gli atti notificati dall'1.7.2019.

Salva l'ipotesi in cui il contribuente sta in giudizio personalmente, sia la notifica che il deposito degli atti avviene in via telematica per tutte le parti.

Bisogna quindi effettuare la registrazione presso il Portale della Giustizia Tributaria, avere un software che crei file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b ed essere in possesso di una casella PEC.

Per quanto riguarda la firma digitale è ammessa sia la firma Cades che la Pades (quest'ultima non aggiunge al file firmato l'estensione ".p7m").

1. IRREGOLARITÀ NELL'USO DELLA TELEMATICA

L'art. 16-bis co. 4-bis del DLgs. 546/92, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 220, prevede: "La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice".

Per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2.9.2024 (art. 4 co. 2 del DLgs. 30.12.2023 n. 220), di conseguenza, le violazioni delle norme in tema di telematica non invalidano il deposito (e, sebbene non sia detto espressamente, anche la previa notifica laddove si tratti di atti che devono essere notificati come il ricorso).

Il giudice può ordinare alla parte di regolarizzare l'errore entro un termine perentorio, dunque se la regolarizzazione non avviene entro questo termine il deposito (e/o la notifica) non sono validi.

Per il caso "limite", relativo al ricorso notificato dopo l'1.7.2019 mediante posta raccomandata e non tramite PEC, la Cassazione si è espressa in senso discordante (a favore dell'ammissibilità, Cass. 10.1.2025 n. 585; in senso opposto, Cass. 24.2.2025 n. 4815).

1.1. SPESE PROCESSUALI

Nella liquidazione delle spese il giudice tiene conto della mancata osservanza delle regole telematiche (art. 17-ter co. 3 del DLgs. 546/92).

1.2. CONTENZIOSI PENDENTI

Emergono problemi per i contenziosi pendenti, in quanto le modifiche del DLgs. 220/2023 operano per i ricorsi notificati dal 2.9.2024.

Il tema si pone per il ricorso notificato in PDF non nativo digitale, in violazione del DM

4.8.2015. Sebbene alcuna norma preveda l'inammissibilità, parte della giurisprudenza ha dichiarato il ricorso inammissibile (C.G.T. II Torino 13.4.2023 n. 160/2/23, C.T. Prov. Torino 10.3.2021 n. 197/4/21); altri giudici, invece, hanno optato per l'ammissibilità (C.G.T. II Lombardia 8.5.2023 n. 1599/4/23, C.T. Prov. Bologna 25.1.2022 n. 107/1/2022).

2. PORTALE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

I depositi avvengono mediante il Sigit (portale della giustizia tributaria) presso cui i difensori e/o le parti devono essere iscritti (per l'iscrizione è necessario possedere una casella PEC e una firma digitale valida).

Tra i servizi presenti sul portale si segnalano i seguenti:

- ◆ deposito degli atti processuali e dei documenti;
- ◆ ricerca e consultazione dei depositi e delle ricevute, anche in fase di completamento;
- ◆ ricerca e consultazione del fascicolo informatico mediante il "Telecontenzioso".

3. FORMATI AMMESSI PER NOTIFICA E DEPOSITO

Gli atti introduttivi ed ogni altro atto processuale devono avere i seguenti requisiti:

- ◆ essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- ◆ essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- ◆ essere redatti attraverso software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (si deve trattare di documenti nativi digitali e non di PDF scansionati);
- ◆ essere firmati digitalmente (art. 10 del DM 4.8.2015; grazie alle modifiche del DM 21.4.2023, dal 15.5.2023 la firma digitale è facoltativa per gli allegati agli atti processuali).

I documenti depositati come allegati possono invece essere scansionati.

La dimensione massima consentita è di 10 MB per documento (art. 10 co. 3 del DM 4.8.2015). Se un documento ha formato superiore deve essere suddiviso per poter essere depositato.

Ogni invio deve rispettare la dimensione massima di 50MB.

4. NOTIFICA DEGLI ATTI (RICORSO, APPELLO)

Gli atti processuali, primi fra tutti il ricorso o l'appello vanno notificati a mezzo PEC (art. 16-bis del DLgs. 546/92).

Si deve far riferimento, per l'indirizzo PEC, agli elenchi esistenti nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipec.gov.it).

Non è richiesto un particolare contenuto del testo di accompagnamento della PEC.

4.1. PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

In occasione della notifica mediante PEC occorre selezionare la "Ricevuta completa". Il sistema genera così due ricevute:

- ◆ una ricevuta di accettazione, che attesta la presa in carico del messaggio rilasciata dal gestore PEC del mittente;

- ♦ una ricevuta di consegna che attesta la consegna del messaggio, rilasciata dal gestore PEC del destinatario.

Il perfezionamento si ha quando viene generata la ricevuta di consegna (art. 5 co. 2 del DM 163/2013).

Tuttavia, la notifica "si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata" (art. 8 del DM 163/2013).

La notifica è eseguita nel giorno di scadenza ove la ricevuta di accettazione sia stata generata entro le ore 23:59 (Corte Cost. 9.4.2019 n. 75).

5. PROCURA AL DIFENSORE

La procura è un allegato dell'atto processuale sul quale è stata apposta: viene di norma allegata alla PEC con cui si notifica il ricorso.

Non si deve trattare di file "nativo digitale", potendo consistere in un PDF scansionato su cui è apposta la sottoscrizione autografa del difensore e della parte, da firmare digitalmente in occasione del deposito e della notifica ad opera del solo difensore.

Nulla vieta che la firma sia del difensore sia della parte siano digitali, ove la parte ne sia in possesso.

5.1. PROCURA RILASCIATA SU CARTA

Ove la procura sia rilasciata su carta il difensore ne deposita in via telematica il PDF, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 22 co. 2 del DLgs. 82/2005 con apposita dichiarazione, apponendo la firma digitale (art. 12 co. 7 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 30.12.2023 n. 220).

Per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2.9.2024 (art. 4 co. 2 del DLgs. 30.12.2023 n. 220), il difensore dovrà quindi apporre la c.d. attestazione di conformità.



L'attestazione, da apporre su file separato in sede di deposito o nella stessa procura in calce, potrà essere in questo modo formulata "Si attesta la conformità della copia informatica per immagine della procura alle liti all'originale cartaceo detenuto in originale e dal quale è estratta, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del DLgs. 82/2005".

5.2. PROCURA DIGITALE

La sottoscrizione della procura ad opera del conferente viene autenticata dal difensore che accetta la procura ma ciò, per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2.9.2024, non è necessario in caso di procura digitale (art. 12 co. 7 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 30.12.2023 n. 220).

Pertanto, se il cliente dispone della firma digitale e rilascia la procura in PDF firmato digitalmente, è sufficiente che il difensore apponga, anch'esso, la propria firma digitale.

6. DEPOSITO DEL RICORSO

La costituzione in giudizio avviene mediante Sigit entro i termini di legge.

Dopo aver inserito le credenziali il sistema visualizza la schermata "Invio NIR - Ricorso - Altri Atti" nella quale è possibile scegliere la Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado.

Dopo la trasmissione telematica del deposito, al ricorso viene attribuito un numero di RGR o di RGA, comunicato mediante PEC.

E' inammissibile la costituzione in giudizio solo "validata" dal sistema e non "trasmessa" (C.T. Reg. Torino 10.9.2021 n. 655/5/21).

6.1. DEPOSITO DELLE RICEVUTE DI ACCETTAZIONE/CONSEGNA DELLA PEC

Occorre depositare a pena di ammissibilità le ricevute di accettazione e consegna della PEC, per dimostrare la notifica, nei termini, del ricorso o dell'appello (l'omissione può causare l'inammissibilità, C.T. Reg. Roma 15.2.2022 n. 653/10/22, C.T. Reg. Palermo 23.3.2021 n. 2793/8/21).

Tali ricevute devono essere in formato .eml, firmate digitalmente e allegare in sede di costituzione in giudizio.

In alternativa, è possibile salvare le ricevute in formato PDF/A 1a-1b (circ. MEF 4.7.2019 n. 1).

Varie Corti tributarie sostengono, invece, che il deposito delle ricevute in PDF e non in .eml rende inammissibile il ricorso (C.G.T. I° Catanzaro 11.9.2024 n. 1821/4/24, C.G.T. II° Roma 12.9.2024 n. 5575/11/24).



La tesi si basa sul fatto che solo con il formato .eml è possibile verificare l'identità tra ricorso notificato e ricorso depositato, affermazione facilmente superabile in quanto sia prima sia nella stessa udienza il ricorrente può produrre la ricevuta .eml, in modo che si "apra" il ricorso notificato come allegato. Vengono anche richiamate sentenze della Cassazione civile (ad esempio, la Cass. 8.6.2023 n. 16189), che, però, applicano la L. 53/94 che non opera nel processo tributario (vedasi l'art. 16 co. 3 del DLgs. 546/92 secondo cui le parti "depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico").

6.2. RICORSO

In sede di costituzione in giudizio si deposita il ricorso notificato mediante PEC, senza nessuna aggiunta. Non occorre rifirmarlo digitalmente.

Nel caso in cui, nel lasso temporale che intercorre tra la notifica e il deposito, la firma digitale dovesse scadere, il difensore deve firmare di nuovo il file. Se però il ricorso o altro atto processuale risulta firmato da due difensori e una sola firma digitale sia non valida, comunque l'atto viene acquisito a sistema (art. 8 co. 5 del DM 4.8.2015 come modificato dal DM 21.4.2023).

6.3. DOCUMENTI

I documenti possono essere firmati digitalmente, non essendovi tuttavia alcun obbligo (art. 10 del DM 4.8.2015 come modificato dal DM 21.4.2023).

I documenti possono essere depositati unitamente ad un atto di parte (ricorso o memoria illustrativa) o in via separata; vanno elencati o in calce all'atto di parte o in apposita nota separata che viene automaticamente generata dal sistema.

Nota di deposito dei documenti

La nota generata dal sistema va scaricata, firmata digitalmente per poi essere ricaricata a sistema e trasmessa.

6.4. ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ATTI E DOCUMENTI

Il difensore deve certificare la conformità dei documenti ex art. 25-bis co. 1 del DLgs. 546/92 (è sufficiente il deposito di un file firmato digitalmente in cui si appone la certificazione).

L'art. 25-bis co. 5-bis del DLgs. 546/92, in vigore per i ricorsi di primo e secondo grado notificati dal 2.9.2024 e nella versione post DLgs. 81/2025 sancisce che "il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore".

Nella versione ante DLgs. 81/2025, l'attestazione avrebbe dovuto necessariamente riguardare "l'originale" di qualsiasi documento depositato, anche se, ad esempio, il documento fosse stato trasmesso dal cliente per posta elettronica (risposte MEF alla Videoconferenza del 5.2.2025).



I documenti, nella maggioranza delle ipotesi, vengono consegnati in fotocopia o trasmessi per e-mail dal contribuente ai verificatori, ai funzionari o al difensore, per cui questi così come la parte pubblica non dispongono quasi mai dell'originale ed era, di conseguenza, oggettivamente impossibile apporre l'attestazione di conformità. Ove il giudice, in esito a contestazioni sull'utilizzabilità del documento, avesse ordinato l'esibizione dell'originale del documento oggetto di attestazione potevano quindi sorgere criticità. Grazie al DLgs. 81/2025 è ora chiaro che l'attestazione di conformità deve riguardare solo il documento cartaceo in possesso del difensore o della parte pubblica.

La prima giurisprudenza ha comunque sancito che la sola mancanza dell'attestazione di conformità non incide sulla utilizzabilità del documento, essendo necessario che la parte indichi la ragione per cui dubita della genuinità del documento (C.G.T. I° Cuneo 20.12.2024 n. 341/2/24, C.G.T. I° Caserta 5.11.2024 n. 4542/2/24).

Apposizione dell'attestazione di conformità

L'attestazione di conformità deve comparire in un file PDF, nativo digitale e firmato digitalmente dal difensore, che va depositato unitamente ai documenti. Nel file può comparire una formula del tipo, "Si attesta la conformità ai sensi dell'art. 25-bis comma 1 e comma 5-bis del DLgs. 546/92 dei documenti prodotti agli esemplari in mio possesso"; può essere opportuno, in seguito, elencare i documenti relativamente ai quali si attesta la conformità.

Documenti "nativi digitali"

L'attestazione di conformità non va apposta se il documento è informatico sin dall'origine, si pensi ad una visura catastale estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate e prodotta sul Sigit (risposte MEF alla Videoconferenza del 5.2.2025).

6.5. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il contributo unificato può essere pagato utilizzando la piattaforma PagoPa: il pagamento viene così associato al numero di RGR/RGA (per il pagamento, si può utilizzare l'apposita funzione presente sul Sigit).

Ove si proceda al pagamento utilizzando le modalità tradizionali (contrassegno adesivo, modello F23, bollettino postale) si deve depositare la prova del pagamento.

6.6. CONTROLLI SVOLTI DAL PORTALE

Dopo il rilascio della ricevuta di accettazione (quindi prima dell'attribuzione del numero di RGR/RGA) il sistema procede ad una serie di controlli verificando:

- ◆ l'assenza di virus nei file trasmessi;
- ◆ la dimensione dei file trasmessi;
- ◆ la validità della firma digitale utilizzata;
- ◆ l'integrità dei file trasmessi;
- ◆ il formato dei file trasmessi (art. 7 co. 4 del DM 4.8.2015).

Se i controlli danno esito positivo si perfezionerà il deposito.

In caso contrario il sistema segnala l'anomalia che dovrà essere rimossa (in caso di firma digitale scaduta, ad esempio, occorre firmare di nuovo il file).

Le anomalie "non bloccanti" non ostano al perfezionamento del deposito.

7. DEPOSITO DEGLI ATTI SUCCESSIVI (MEMORIE, DOCUMENTI)

Rimangono fermi i termini decadenziali di 20, 10 e 5 giorni liberi prima dell'udienza di cui all'art. 32 del DLgs. 546/92, per il deposito di documenti, memorie illustrative e memorie di replica.

Per procedere al deposito occorre selezionare nella schermata "Invio NIR - Ricorso - Altri Atti" la Corte competente e la tipologia di deposito, valorizzando l'opzione del caso e compilando le schermate con l'inserimento dei dati richiesti.

8. UDIENZA DA REMOTO

L'art. 34-bis del DLgs. 546/92, operante per i ricorsi di primo e di secondo grado notificati dal 5.1.2024 (art. 4 co. 2 del DLgs. 30.12.2023 n. 220) prevede che l'udienza a distanza può essere chiesta da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare in segreteria nei dieci giorni liberi prima dell'udienza (occorre depositare anche la prova della notifica).

Invece, "se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione" (art. 33 co. 1 del DLgs. 546/92, come modificato dal DLgs. 30.12.2023 n. 220).

La segreteria comunica alle parti costituite "almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento".

Le regole tecnico-operative inerenti all'udienza a distanza sono state approvate con il DM n. RR 46 (si utilizza di norma la piattaforma Skype for Business).

9. DIRITTI DI COPIA

Le copie estratte dal fascicolo telematico non sono soggette al pagamento di diritti di copia (art. 25-bis co. 4 del DLgs. 546/92).

10. RITIRO DI COPIA DELLA SENTENZA

Ai sensi dell'art. 38 co. 1 del DLgs. 546/92, "ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese".

E' possibile estrarre copia della sentenza dal fascicolo informatico e attestarne la conformità all'originale (art. 25-bis del DLgs. 546/92).

11. NOTIFICA DELLA SENTENZA

L'art. 38 co. 2 del DLgs. 546/92 prevede che, per il decorso del termine breve per l'impugnazione, si debba notificare la copia conforme all'originale della sentenza.

La notifica deve essere fatta a mezzo PEC ed, entro i successivi 30 giorni è necessario depositare la copia sia della sentenza notificata che delle ricevute di accettazione/consegna della PEC. Eventuali errori possono impedire il decorso del termine "breve" per l'impugnazione (sessanta giorni dalla notifica), operando così il termine "lungo" (sei mesi dal deposito).

Si utilizza la copia della sentenza estratta dal fascicolo telematico sottoscritta digitalmente dal difensore munita di attestazione di conformità.

Bisogna indicare nell'oggetto che si sta procedendo alla notifica di sentenza ai sensi dell'art. 38 del DLgs. 546/92 e che ciò avviene per effetto dell'art. 16-bis co. 3 del DLgs. 546/92.

(Versione aggiornata al 7.7.2025)

Ricorso

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Cissello A.

L'art. 18 co. 1 del DLgs. 546/92 sancisce che "il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado", ed è proposto avverso uno degli atti impugnabili elencati dall'art. 19 del DLgs. 546/92, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla loro notifica. Il ricorso viene, in un primo momento, notificato alla controparte, e successivamente portato alla conoscenza del giudice tramite la costituzione in giudizio (vedasi la voce Processo tributario telematico).

La costituzione in giudizio deve anch'essa avvenire entro un termine perentorio, ovvero entro trenta giorni dalla notifica (art. 22 del DLgs. 546/92).

Nel ricorso è possibile sia chiedere la pubblica udienza (in assenza di richiesta, la causa si svolge di diritto in camera di consiglio ex art. 33 del DLgs. 546/92) sia avanzare la domanda di tutela cautelare.

Ad eccezione del codice fiscale del ricorrente, la mancanza anche di una sola delle informazioni elencate dall'art. 18 del DLgs. 546/92 cagiona l'inammissibilità del ricorso (art. 18 co. 4 del DLgs. 546/92).

Le cause di inammissibilità vanno comunque interpretate restrittivamente (Cass. 12.10.2016 n. 20612, Cass. 17.12.2014 n. 26560).

1. RECLAMO-MEDIAZIONE (ABROGAZIONE)

L'art. 2 co. 3 del DLgs. 30.12.2023 n. 220 ha abrogato l'art. 17-bis del DLgs. 546/92 dal 4.1.2024. Per il sistema antecedente, qualora il valore della lite, calcolato in ottemperanza all'art. 12 del DLgs. 546/92 (sola maggiore imposta richiesta nell'atto), non superava i 50.000 euro il ricorso aveva pure valore di reclamo, e le parti, dopo la notifica, avevano novanta giorni per stipulare l'eventuale mediazione, decorsi i quali scattava il termine di trenta giorni per il deposito (art. 17-bis del DLgs. 546/92).

2. REQUISITI PER IL RICORSO

Indicazione	Conseguenze dell'omissione	Norma
Corte di giustizia tributaria competente	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Generalità del ricorrente o del legale rappresentante della società	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92

Residenza/sede legale del ricorrente	No inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Elezione di domicilio	No inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Codice fiscale del ricorrente	No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato; sanzione da 103 a 2.065 euro	Art. 18 del DLgs. 546/92; art. 13 co. 3-bis del DPR 115/2002; artt. 6 e 13 del DPR 605/73
Casella PEC del ricorrente	Ove il contribuente sia tenuto alla sua istituzione, c'è il rischio che le comunicazioni vengano eseguite presso la segreteria	Art. 16-bis del DLgs. 546/92
Generalità del difensore	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Codice fiscale del difensore	No inammissibilità; sanzione da 103 a 2.065 euro	Art. 125 c.p.c. ; artt. 6 e 13 del DPR 605/73
Casella PEC del difensore	No inammissibilità; maggiorazione della metà del contributo unificato; rischio di esecuzione delle comunicazioni presso la segreteria	Artt. 13 co. 3-bis del DPR 115/2002 e 16-bis del DLgs. 546/92
Parte resistente	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Atto impugnato	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Motivi di ricorso	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Conclusioni	Inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Elenco documenti	Nessun effetto (documenti producibili sino a 20 giorni prima dell'udienza)	Art. 32 del DLgs. 546/92
Sottoscrizione digitale del difensore	Possibile inammissibilità	Art. 18 del DLgs. 546/92
Procura al difensore	No inammissibilità (sanatoria del giudice ex art. 182 c.p.c., ma è opportuno non dimenticare di allegarla alla PEC)	Art. 18 del DLgs. 546/92
Dichiarazione di valore della causa	No inammissibilità (la segreteria potrebbe pretendere il contributo unificato nella misura massima)	Artt. 14 e 13 co. 6 del DPR 115/2002
Dichiarazione di conformità	Inammissibilità (se c'è difformità tra file notificato e file depositato)	Art. 22 del DLgs. 546/92

2.1. NUMERO DI FAX DEL DIFENSORE

Il DLgs. 31.10.2024 n. 164 ha modificato l'art. 13 co. 3-bis del DPR 115/2002, non prevedendo più la necessità di indicare nel ricorso il numero di fax del difensore.

L'irregolarità di ciò causava la maggiorazione della metà del contributo unificato.

2.2. DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO

È opportuno indicare la data di notifica dell'atto, in quanto in tal modo il giudice è in grado di verificare il rispetto del termine per ricorrere.

Ove si intenda censurare il difetto di notifica, può essere proficuo allegare l'atto specificando che è stato fornito dall'ente in un momento successivo, su richiesta del contribuente.



Se il contribuente eccepisce l'invalidità della notifica, ai fini della tempestività del ricorso ha l'onere di dimostrare quando ha ricevuto l'atto impositivo (Cass. 30.5.2024 n. 15224).

3. MOTIVI DI RICORSO

L'oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto o l'accertamento del diritto al rimborso (c.d. "petitum"), mentre i motivi sono le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della richiesta di caducazione o di rimborso (c.d. "causa petendi").

Essi devono essere sollevati in sede di ricorso, posto che non è possibile integrarli né nelle memorie illustrative né in appello (Cass. 31.7.2024 n. 21503, Cass. 9.7.2024 n. 18707).

3.1. ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI (MEMORIA)

Nella memoria ex art. 32 del DLgs. 546/92, da depositare entro dieci giorni liberi prima dell'udienza, è solo possibile illustrare i motivi già delineati, ovvero argomentare in maniera più approfondita la fondatezza delle censure.

3.2. SANZIONI

Sebbene le sanzioni seguano, di norma, la sorte del tributo, è proficuo formulare un motivo sulle stesse (secondo un orientamento, l'obiettivo incertezza va sollevata nel ricorso, Cass. 14.7.2016 n. 14402).

4. INTEGRAZIONE DEI MOTIVI

L'integrazione dei motivi è ammessa nel solo caso di documenti non conosciuti depositati ad opera delle altre parti (cfr. l'art. 24 del DLgs. 546/92, ove è contenuta una speciale procedura, la quale, in breve, si sostanzia nella formazione di un ulteriore ricorso da notificare e da depositare).



Il caso classico si ha quando la controparte, in risposta all'eccezione di nullità della notifica dell'atto impugnato o dell'atto presupposto, deposita in giudizio la relata di notifica o l'avviso di ricevimento.

4.1. PRESENTAZIONE DI UN SECONDO RICORSO ENTRO I TERMINI PER INTEGRARE I MOTIVI

Ove il contribuente abbia presentato un ricorso ad esempio affetto da una causa di inammissibilità, può, nei termini, presentarne un altro sostitutivo del primo che contenga, se del caso, ulteriori motivi (Cass. 31.3.2008 n. 8234, Cass. 30.6.2010 n. 15441 e Cass. 10.10.2014 n. 21442)



Un contribuente riceve un avviso di accertamento basato sulle percentuali di ricarico, e presenta ricorso entro i consueti sessanta giorni.

Dopo, si accorge sia di avere dimenticato di sottoscriverlo sia di avere omissso un motivo importante.

Se i sessanta giorni dalla notifica dell'atto non sono ancora spirati, è possibile redigere un ulteriore ricorso, contenente sia il motivo che prima era stato omissso sia la sottoscrizione digitale del difensore.

Occorre dunque notificarlo nuovamente alla controparte, e depositarlo in giudizio. Se la costituzione in giudizio fosse già avvenuta, sarebbe necessario ridepositare il nuovo ricorso, con la prova della notifica.

Per cautela, i 30 giorni ex art. 22 del DLgs. 546/92 per il deposito andrebbero conteggiati, ove possibile, dalla notifica del primo ricorso.

5. CONCLUSIONI DEL RICORSO

Nella parte conclusiva del ricorso vengono domandati l'annullamento dell'atto impugnato, la condanna alle spese, inclusa, se del caso, la responsabilità processuale aggravata e la condanna alla restituzione di quanto già corrisposto comprensiva degli interessi, ed, eventualmente, la rivalutazione monetaria.

Poi, costituisce prassi chiedere l'annullamento dell'atto:

- ◆ in via preliminare, per questioni di legittimità (vizio di motivazione, difetto di notifica, omessa indicazione delle aliquote);
- ◆ nel merito, per questioni attinenti alla pretesa (ad esempio, deducibilità del costo recuperato a tassazione o esistenza dell'operazione ritenuta fittizia).

Inoltre, a seconda delle circostanze, il contribuente potrebbe chiedere in via "principale", l'annullamento totale dell'atto e in via subordinata, la riduzione della pretesa (il che è consigliabile in ipotesi di accertamenti induttivi o basati sulle percentuali di ricarico).

6. ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL RICORSO

L'art. 22 co. 3 del DLgs. 546/92 prevede: "In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente".

Non è chiaro se tale attestazione sia ancora necessaria, considerato che la notifica avviene a mezzo PEC (mediante il file .eml si nota la conformità tra ricorso notificato e depositato). Per prudenza, nulla vieta di inserirla in calce al ricorso.

7. TERMINE PER LA NOTIFICA

L'impugnazione proposta avverso l'atto impositivo deve avvenire "a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato" (art. 21 del DLgs. 546/92).

Vedasi la voce Termini processuali.

Quando il mancato rispetto del termine è dovuto a caso fortuito o forza maggiore è possibile chiedere alla Corte di giustizia tributaria di essere rimessi in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (vedasi la voce Rimessione in termini).

7.1. DECESSO DEL CONTRIBUENTE

Qualora, prima della notifica del ricorso, la parte deceda, il termine è prorogato di sei mesi (art. 40 co. 4 del DLgs. 546/92).

7.2. AUTOTUTELA PARZIALE

Se l'ente impositore, in parziale accoglimento delle deduzioni del contribuente, annulli parzialmente l'atto prima della notifica del ricorso, il termine va computato con riferimento alla data di notifica dell'atto originario, in sostanza dal primo (circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1 § 2.4).

7.3. DOPPIA NOTIFICA DELL'ATTO

Ove l'ente impositore esegua due notifiche (ad esempio una presso la sede legale della società, un'altra presso il legale rappresentante), il termine per ricorrere decorre dalla prima (Cass. 7.7.2022 n. 21623, Cass. 20.2.2024 n. 4510).

Le modalità di notifica dell'atto impositivo influiscono sul momento iniziale da cui decorrono i sessanta giorni per il ricorso.

Modalità di notifica dell'atto impositivo	Termine iniziale	Norma
Consegna al contribuente o a persona legittimata a ricevere l'atto (esempio, familiare)	Data di ricezione dell'atto	Art. 60 del DPR 600/73
Spedizione a mezzo posta o PEC	Data di ricezione dell'atto (consegna della PEC)	Art. 60 del DPR 600/73
Irreperibili relativi	Data di ricezione o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata	Art. 140 c.p.c.
Irreperibili assoluti (avvisi di accertamento)	Otto giorni dopo l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale	Art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73
Irreperibili assoluti (cartelle di pagamento)	Il giorno successivo l'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale	Art. 26 del DPR 602/73
Spedizione a mezzo posta (irreperibilità)	Dieci giorni dalla data del deposito, o dal giorno anteriore del ritiro (Cass. 2.2.2016 n. 2047 e Cass. 28.5.2020 n. 10131)	Art. 8 della L. 890/82

7.4. SOSPENSIONE DEL TERMINE

In seguito si riportano le principali ragioni che possono comportare la sospensione del termine per il ricorso.

Causa di sospensione	Periodo	Note	Norma
Istanza di accertamento con adesione	90 giorni (art. 6 co. 3 del DLgs. 218/97); 30 giorni (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97)	Vedasi la voce Accertamento con adesione	Artt. 6 e 12 del DLgs. 218/97
Sospensione feriale dei termini	Dall'1.8 al 31.8 di ciascun anno	Vedasi la voce Sospensione feriale dei termini	Art. 1 della L. 742/69

Non hanno effetto sospensivo la domanda di annullamento dell'atto in autotutela e l'istanza di sgravio.

8. RICORSO CUMULATIVO - COLLETTIVO

La giurisprudenza tende ad ammettere sia il ricorso collettivo (presentato da più contribuenti) sia il ricorso cumulativo (presentato avverso più atti) sia, in certi casi, il ricorso collettivo-cumulativo, proposto da più contribuenti avverso differenti atti.

È però necessario che le cause abbiano ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipende l'esito della lite (Cass. 26.4.2016 n. 7491; Cass. 31.8.2023 n. 25549).

(Versione aggiornata al 31.7.2025)

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13/01/1993

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Gli organi della giurisdizione tributaria.

Articolo 2

Oggetto della giurisdizione tributaria.

Articolo 3

Difetto di giurisdizione.

Articolo 4

Competenza per territorio.

Articolo 4 bis

Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). (1)

Articolo 5

Incompetenza.

Articolo 6

Astensione e ricsuzione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Articolo 7

Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Articolo 8

Errore sulla norma tributaria.

Articolo 9

Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Articolo 10

Le parti.

Articolo 11

Capacita' di stare in giudizio.

Articolo 12

Assistenza tecnica (1).

Articolo 13

Assistenza tecnica gratuita.

Articolo 14

Litisconsorzio ed intervento.

Articolo 15

Spese del giudizio.

Articolo 16

Comunicazioni e notificazioni.

Articolo 16 bis

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.(1)

Articolo 17

Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

Articolo 17 bis

Il reclamo e la mediazione.(3)

Articolo 17 ter

Art. 17-ter (Degli atti in generale).(1)

Articolo 18

Il ricorso.

Articolo 19

Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

Articolo 20

Proposizione del ricorso.

Articolo 21

Termine per la proposizione del ricorso.

Articolo 22

Costituzione in giudizio del ricorrente.

(N.D.R.: Con **sentenza 6 dicembre 2002 n. 520** la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.)

Articolo 23

Costituzione in giudizio della parte resistente.

Articolo 24

Produzione di documenti e motivi aggiunti.

Articolo 25

Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.

Articolo 25 bis

Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità').

Articolo 26

Assegnazione del ricorso.

Articolo 27

Esame preliminare del ricorso.

Articolo 28

Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Articolo 29

Riunione dei ricorsi.

Articolo 30

Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.

Articolo 31

Avviso di trattazione. (N.D.R.: Il termine previsto dal comma 1 del presente articolo per la comunicazione dell'avviso di trattazione è stato ridotto a dieci giorni liberi nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2008 n.59, convertito dalla legge 6 giugno 2008 n.101.)

Articolo 32

Deposito di documenti e di memorie.

Articolo 33

Trattazione in camera di consiglio.

Articolo 34

Discussione in pubblica udienza.

Articolo 34 bis

Art. 34-bis (Udienza a distanza).

Articolo 35

Deliberazioni del collegio giudicante.

Articolo 36

Contenuto della sentenza.

Articolo 37

Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

Articolo 38

Richiesta di copie e notificazione della sentenza.

Articolo 39

Sospensione del processo.

Articolo 40

Interruzione del processo.

Articolo 41

Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo.

Articolo 42

Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo.

Articolo 43

Ripresa del processo sospeso o interrotto.

Articolo 44

Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Articolo 45

Estinzione del processo per inattività delle parti.

Articolo 46

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Articolo 47

Sospensione dell'atto impugnato.

Articolo 47 bis

Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie. (N.D.R.: Vedasi anche il **comma 2 dell'art.2 decreto-legge 8 aprile 2008 n.59**)

Articolo 47 ter

Art. 47-ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione).

Articolo 48

Conciliazione fuori udienza.(1)

Articolo 48 bis

Conciliazione in udienza.(1)

Articolo 48 bis.1

Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria).(1)

Articolo 48 ter

Definizione e pagamento delle somme dovute.

Articolo 49

Disposizioni generali applicabili.

Articolo 50

I mezzi d'impugnazione.

Articolo 51

Termini d'impugnazione.

Articolo 52

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Articolo 53

Forma dell'appello.

Articolo 54

Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.

Articolo 55

Provvedimenti presidenziali.

Articolo 56

Questioni ed eccezioni non riproposte.

Articolo 57

Domande ed eccezioni nuove.

Articolo 58

Nuove prove in appello.(1)

Articolo 59

Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

Articolo 60

Non riproponibilit  dell'appello dichiarato inammissibile.

Articolo 61

Norme applicabili.

Articolo 62

Norme applicabili.

Articolo 62 bis

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.

Articolo 63

Giudizio di rinvio.

Articolo 64

Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

Articolo 65

Proposizione della impugnazione.

Articolo 66

Procedimento.

Articolo 67

Decisione.

Articolo 67 bis

Esecuzione provvisoria.

Articolo 68

Pagamento del tributo in pendenza del processo.

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art. 3, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40](#) le disposizioni del presente articolo relative alle sentenze delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

Articolo 69

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (1).

Articolo 69 bis

Art. 69-bis. Aggiornamento degli atti catastali

Articolo 70

Giudizio di ottemperanza.

Articolo 71

Norme abrogate.

Articolo 72

Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

Articolo 73

Istanza di trattazione.

Articolo 74

Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.

Articolo 75

Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.

Articolo 76

Controversie in sede di rinvio.

Articolo 77

Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze.

Articolo 78

Controversia già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.

Articolo 79

Norme transitorie e finali.

Articolo 80

Entrata in vigore.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 15/01/1993

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

Udito il parere della predetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545](#).
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'[articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (1).

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

(1) Ai sensi dell'[art. 12, comma 4 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156](#) per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, come sostituito dal [comma 1, lettera a\), dell'articolo 11 del citato decreto legislativo](#), agli incarichi in corso alla data del 1° gennaio 2016, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Difetto di giurisdizione.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il difetto di giurisdizione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Competenza per territorio.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'[articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e' competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso (1).

2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.

(1) Con [sentenza n 44/2016](#) (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all'[art.24 Cost.](#), ha dichiarato -in applicazione dell'[art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87](#) - l'illegittimita' costituzionale dell'[art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992](#) (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'[art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015](#)) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'[art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 bis -

Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). (1)

In vigore dal 25/02/2023

Modificato da: Decreto-legge del 24/02/2023 n. 13 Articolo 40

1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

(1) Per l'applicazione del presente articolo vedi l'[art. 8, comma 4 della L. n. 130 del 31/08/2022](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Incompetenza.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. La competenza delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' inderogabile.
2. L'incompetenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Astensione e ricsuzione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. L'astensione e la ricsuzione dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricsuto anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricsuzione decide il collegio al quale appartiene il componente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ricsuto, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti,

esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla [legge 8 luglio 1980, n. 319](#), e successive modificazioni e integrazioni.

3. (Comma abrogato)

4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'[articolo 257-bis del codice di procedura civile](#). Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.(1) La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.(2)

5. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

(1) Per l'applicazione della presente modifica vedi l'[art. 8, comma 3 della L. n. 130 del 31/08/2022](#).

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Errore sulla norma tributaria.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Organi di assistenza alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado secondo la disposizione del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.
2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Le parti.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'[articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 -

Capacità di stare in giudizio.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
 2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#) nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
- 3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 9, comma 1, lett. d\), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156](#)).
- 3-ter. La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.(1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 -

Assistenza tecnica (1).

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
 - a) gli avvocati;
 - b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - c) i consulenti del lavoro;
 - d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
 - f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
 - g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
 - h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 05/08/2019 GU 233/2019), sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
 - a) gli ingegneri;

- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale . All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. Il difensore, quando la procura e' conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformita' ai sensi dell'[articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), con l'inserimento della relativa dichiarazione. (2)

7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce. (2)

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'[articolo 182 del codice di procedura civile](#) ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

(1) Ai sensi dell'[art. 12, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156](#) le disposizioni contenute nel presente articolo, come sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. e\) decreto legislativo n. 156 del 2015](#), si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 4 del presente articolo. Fino all'approvazione del decreto previsto dal comma 4 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo previgente.

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Assistenza tecnica gratuita.

In vigore dal 15/01/1993 al 01/07/2002

Soppresso dal 01/07/2002 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

1. E' assicurata innanzi alle commissioni tributarie ai non abbienti l'assistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni e integrazioni. L'attivita' gratuita di assistenza tecnica e' obbligatoria per tutti i soggetti indicati nell'art. 12, comma 2.

2. E' costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della

commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti di tali commissioni.

4. La sorveglianza di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, è esercitata dal presidente della commissione tributaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 -

Litisconsorzio ed intervento.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. (1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 -

Spese del giudizio.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.(2)
- 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'**articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile**.
- 2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
- 2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.
- 2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
- 2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'**articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
- 2-septies. Abrogato.
- 2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.(1)
- 2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte. (2)

(1) Per l'applicazione della presente modifica vedi l'**art. 8, comma 3 della L. n. 130 del 31/08/2022**.

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 -

Comunicazioni e notificazioni.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento .(1) Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'**articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'**art. 9, comma 1, lett. g), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156**).

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 bis -

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.(1)

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non e' tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore ne' ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralita' di difensori di una parte costituita, la comunicazione e' perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.(2)
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici di cui all'articolo 7, comma 2, depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalita' telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilita', nelle ipotesi di cui all'articolo 79, di effettuare le notificazioni ai sensi dell'articolo 16. (2)
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
- 4-bis. La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonche' delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidita' del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.(2)

(1) Per le modifiche apportate vedasi art. 16, D.L. 23/10/2018 n. 119

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non e' possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'[art. 9, comma 1, lett. i\) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156](#)).

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 bis -

Il reclamo e la mediazione.(3)

In vigore dal 16/09/2022 al 04/01/2024

Soppresso dal 04/01/2024 da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 2

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro (1), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente e' determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non e' procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.(2)

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione e' avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti

reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilit  della pretesa e al principio di economicit  dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile   riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#). Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalit  di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#).

9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gi  espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna pu  rilevare ai fini dell'eventuale responsabilit  amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

(1) Importo cos  fissato dall'[art. 10, comma 1 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50](#) applicabile agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1  gennaio 2018.

(2) Per la sospensione dei termini del presente comma vedi [art. 83 D.L. n. 18 17/03/2020](#).

(3) Per la proroga dei termini vedi l'[art. 149 D.L. 34 19/05/2020](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 ter -

Art. 17-ter (Degli atti in generale).(1)

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni apportate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Il ricorso.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
 - a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto;
 - b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
 - d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
 - e) dei motivi.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
 - a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
 - b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
 - c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma

del comma precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 -

Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'[articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'[articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);(1)

g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'[articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212](#);(1)

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

h-bis) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della [direttiva \(UE\) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017](#) o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Proposizione del ricorso.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.
2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 -

Termine per la proposizione del ricorso.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'art. 19, comma 1, lettere g) e g-bis) , puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.(1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 -

Costituzione in giudizio del ricorrente.

(N.D.R.: Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 520 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.)

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato

senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli [articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile](#) ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. (*)

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

(*) Corte Costituzionale ? Ordinanza 6 novembre - 13 dicembre 2019 n. 273 (G.U. 18 dicembre 2019).

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto all'attore nel processo civile (facoltizzato, in caso di costituzione tempestiva del convenuto, a costituirsi fino alla prima udienza) e per violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#) nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti.

In vigore dal 15/01/1993

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, e' ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 bis -

Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').

In vigore dal 13/06/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 12/06/2025 n. 81 Articolo 16

1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'[articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013](#).

n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformita' al documento analogico detenuto dal difensore .(1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Assegnazione del ricorso.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Esame preliminare del ricorso.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita nei casi espressamente previsti, se manifesta.(*)

2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

(*) Corte Costituzionale - Ordinanza 6 novembre - 13 dicembre 2019 n. 273 (G.U. 18 dicembre 2019).

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto all'attore nel processo civile (facoltizzato, in caso di costituzione tempestiva del convenuto, a costituirsi fino alla prima udienza) e per violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

In vigore dal 15/01/1993

1. Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Riunione dei ricorsi.

In vigore dal 15/01/1993

1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.

In vigore dal 08/11/1997

Modificato da: Decreto legislativo del 08/10/1997 n. 358 Articolo 7

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Avviso di trattazione. (N.D.R.: Il termine previsto dal comma 1 del presente articolo per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' stato ridotto a dieci giorni liberi nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2008 n.59, convertito dalla legge 6 giugno 2008 n.101.)

In vigore dal 15/01/1993

1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Deposito di documenti e di memorie.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 -

Trattazione in camera di consiglio.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte

chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.(1)

2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.

3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Discussione in pubblica udienza.

In vigore dal 15/01/1993

1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.

2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.

3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 bis -

Art. 34-bis (Udienza a distanza).

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto e' chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, ed e' depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei partecipanti e della loro libera volonta' di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo e' considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

(1) Per l'applicazione del presente articolo inserito dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 -

Deliberazioni del collegio giudicante.

In vigore dal 13/06/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 12/06/2025 n. 81 Articolo 16

1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile](#). Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 -

Contenuto della sentenza.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana.

2. La sentenza deve contenere:

1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;

2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;

3) le richieste delle parti;

4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto ;(1)

5) il dispositivo.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 -

Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.(1)

2. Abrogato.

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza.

In vigore dal 26/03/2010

Modificato da: Decreto-legge del 25/03/2010 n. 40 Articolo 3

1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'**articolo 16** depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'**art. 327, comma 1, del codice di procedura civile**. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Sospensione del processo.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.

1-bis. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

1-ter. Il processo tributario e' altresì sospeso nei seguenti casi:

a) su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia e' parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE;

b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un'istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Interruzione del processo.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo.

In vigore dal 15/01/1993

1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo.

In vigore dal 15/01/1993

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto.

In vigore dal 15/01/1993

1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.

2. Se entro sei mesi da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo' essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche', se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Estinzione del processo per inattività delle parti.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 -

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 -

Sospensione dell'atto impugnato.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell'articolo 62-bis la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22.
 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.
 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.
 4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza. L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti. L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d'impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.
 5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all' [articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#) , ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.
- 5-bis. Abrogato.
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia .
 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza.
 8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.
- 8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie. (N.D.R.: Vedasi anche il [comma 2 dell'art.2 decreto-legge 8 aprile 2008 n.59](#))

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'[articolo 14 del regolamento \(CE\) n. 659/1999](#) del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la corte di giustizia tributaria di primo grado può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la corte di giustizia tributaria di primo grado provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. **L 176 del 4 luglio 1991**, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la corte di giustizia tributaria di primo grado entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 ter -

Art. 47-ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione).

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del comma 3, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 -

Conciliazione fuori udienza.(1)

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.(2)
3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.(2)

(1) Per la proroga dei termini vedi [art. 149 D.L. 34 19/05/2020](#).

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 bis -

Conciliazione in udienza.(1)

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

(1) Per la proroga dei termini vedi l'[art. 149 D.L. 34 19/05/2020](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 bis.1 -

Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria).(1)

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali .(2)
2. La proposta puo' essere formulata in udienza o fuori udienza. Se e' formulata fuori udienza, e' comunicata alle parti. Se e' formulata in udienza, e' comunicata alle parti non comparse con la fissazione di una nuova udienza .(2)
3. La causa, se richiesto da una delle parti, puo' essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.(2)
4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonche' i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
5. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
6. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

(1) Per l'applicazione del presente articolo vedi l'[art. 8, comma 3 della L. n. 130 del 31/08/2022](#).

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 ter -

Definizione e pagamento delle somme dovute.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione .(2)
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis.1.(1)
3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

(1) Per l'applicazione della presente modifica vedi l'[art. 8, comma 3 della L. n. 130 del 31/08/2022](#).

(2) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal [D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023](#), si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Disposizioni generali applicabili.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - I mezzi d'impugnazione.

Nota:

Art. 12 dl 437/96 modificato da allegato I. 556 del 24.10.96.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Termini d'impugnazione.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado e' di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 -

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente a norma dell'articolo 4, comma 2.
2. L'appellante puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria di secondo grado di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. (1)
3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima.(1)
4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
- 6-bis. L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non puo' in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.(1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Forma dell'appello.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Provvedimenti presidenziali.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il presidente e i presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di secondo grado hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della corte di giustizia tributaria di primo grado.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Domande ed eccezioni nuove.

In vigore dal 15/01/1993

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 -

Nuove prove in appello.(1)

Nota:

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023 , si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.(2) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis.(2)

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 - Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
 - a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
 - b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato;
 - c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
 - d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto;
 - e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Non riproponibilita' dell'appello dichiarato inammissibile.

In vigore dal 15/01/1993

1. L'appello dichiarato inammissibile non puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 - Norme applicabili.

In vigore dal 15/01/1993

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Norme applicabili.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Avverso la sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'[art. 360, primo comma, del codice di procedura civile](#).

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'[articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 bis -

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile.
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.(1)
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.
4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.
6. La corte di giustizia tributaria non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.(1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Giudizio di rinvio.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado o corte di giustizia tributaria di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.
3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1.

Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'[articolo 395 del codice di procedura civile](#).

2. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'[art. 395 del codice di procedura civile](#) siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 -

Proposizione della impugnazione.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Competente per la revocazione e' la stessa corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai [numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile](#) nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 52, in quanto compatibili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 - Procedimento.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto

non derogate da quelle della presente sezione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Decisione.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 bis -

Esecuzione provvisoria.

In vigore dal 01/06/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 -

Pagamento del tributo in pendenza del processo.

(N.D.R.: Ai sensi dell'[art. 3, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40](#) le disposizioni del presente articolo relative alle sentenze delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

In vigore dal 13/06/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 12/06/2025 n. 81 Articolo 16

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
 - a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
 - b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;

c-bis. per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all' [Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 articolo 2, paragrafo 1, lettera a\)](#), della [decisione 2007/436/CE](#), e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal [regolamento \(CEE\) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992](#), come riformato dal [regolamento \(UE\) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](#), e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (1).

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'[articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

(1) Ai sensi dell'[art. 12, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156](#) le disposizioni contenute nel presente articolo, come sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. ff\) decreto legislativo n. 156 del 2015](#), si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2. Fino all'approvazione del decreto previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo previgente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 bis -

Art. 69-bis. Aggiornamento degli atti catastali

In vigore dal 02/03/2012 al 01/06/2016

Soppresso dal 01/06/2016 da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 12

1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 -

Giudizio di ottemperanza.

In vigore dal 13/06/2025

Modificato da: Decreto legislativo del 12/06/2025 n. 81 Articolo 16

1. La parte che vi ha interesse, puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del [codice dell'amministrazione digitale](#) di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia](#) approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#).

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla Commissione in composizione monocratica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Norme abrogate.

Nota:

Art. 12 dl 437/96 modificato da allegato I. 556 del 24.10.96.

In vigore dal 26/10/1996

Modificato da: Decreto-legge del 08/08/1996 n. 437 Articolo 12

1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. E' inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Le controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo grado e corti di giustizia tributaria di secondo grado, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della corti di giustizia tributaria di primo grado o corti di giustizia tributaria di secondo grado da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.

1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II.

Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.

2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle corti di giustizia tributaria di primo grado entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

4. Le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo grado o corti di giustizia tributaria di secondo grado rispettivamente competenti.

5. Le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Istanza di trattazione.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all'art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado competenti.

2. L'istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell'art. 20.

3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello d'appello, a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.

4. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute

nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente.

Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. (soppresso)

6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Controversie in sede di rinvio.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione

del procedimento di rinvio davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado o corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.

3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.

4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai sensi dell'art. 71.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Controversia gia' di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Le controversie gia' di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria e non sono gia' state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 -

Norme transitorie e finali.

In vigore dal 04/01/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220 Articolo 1

1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

2. Nei giudizi davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2-bis sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.(1)

2-quater. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.(1)

(1) Per l'applicazione delle presenti disposizioni modificate dal **D.Legislativo n. 220 del 30/12/2023**, si veda l'art. 4 del suddetto Decreto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Entrata in vigore.

In vigore dal 16/09/2022

Modificato da: Legge del 31/08/2022 n. 130 Articolo 4

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)